

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Interpump Group S.p.A.

Capitale sociale Euro 56.617.232,88 i.v.

Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia)

Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151

Gruppo IPG Holding S.r.l.

Capitale sociale Euro 142.437,50 i.v.

Sede legale in Milano, Via Appiani 12

Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967

Estratto del Patto Parasociale di Gruppo IPG Holding S.r.l. stipulato il 7 novembre 2012

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUIF") e degli art. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Consob") Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip"), anche per conto di tutti gli altri firmatari, rende noto che in data 7 novembre 2012 (la "Data del Patto") è stato sottoscritto tra Sergio Erede, Gruppo Ferrero S.p.A., MAIS S.p.A., **Luca Montipò**, Laura Montipò, Leila Montipò e Tip (congiuntamente, i "Partecipanti"), soci titolari del 100% di Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967 ("Gruppo IPG Holding") un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, **Interpump Group S.p.A.**, con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via F. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 ("Interpump"), che modifica integra e sostituisce il patto parasociale sottoscritto tra i Partecipanti in data 10 marzo 2010, e successivamente modificato in data 25 marzo 2011, la cui scadenza era prevista per il 10 marzo 2013.

Le modifiche intervenute alla Data del Patto sono volte a tener conto (i) della cessione da parte dei signori **Giovanni Maria Cavallini** e Beryle Lassussois dell'intera quota detenuta dagli stessi nel capitale sociale di Gruppo IPG Holding (B) del venire meno dei "Warrant Interpump Group S.p.A. 2009-2012" in data 31 ottobre 2012.

Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, ha a oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto sono: (i) Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967, società che, al 7 novembre 2012, detiene direttamente n. 29.384.668 azioni ordinarie Interpump (le azioni ordinarie emesse o che saranno emesse da Interpump sono di seguito definite le "Azioni"), pari al 26,988% del capitale sociale della stessa. Alla Data del Patto Gruppo IPG Holding non possiede Azioni ovvero *warrant* ovvero altri strumenti finanziari di qualsiasi natura che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni ovvero comunque il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria di Interpump (i *warrant* emessi o che saranno emessi da Interpump insieme a tutti detti strumenti finanziari sono di seguito definiti gli "Strumenti Finanziari IPG"), diversi dalla Partecipazione; (ii) limitatamente ad alcune disposizioni del Patto medesimo, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via F. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151.

2. Strumenti finanziari conferiti al Patto

Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente dalle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Quote").

Alcune disposizioni del Patto, come meglio precisato nel seguito, prevedono impegni relativi sia alle n. 29.384.668 Azioni rappresentative del 26,988% del capitale sociale di Interpump Group S.p.A. di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione"), non apportata al Patto Parasociale, sia agli eventuali Strumenti Finanziari IPG, non apportati al Patto Parasociale.

Alla Data del Patto, Gruppo IPG Holding ha in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS") un contratto di finanziamento (il "Finanziamento MPS") ai sensi del quale Gruppo IPG Holding ha costituito in pegno la Partecipazione a favore di MPS. Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding ed, in caso di inadempimento del Finanziamento MPS a MPS.

3. Tabella aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i Partecipanti al Patto, (ii) la Quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding e conferita al Patto e (iii) la percentuale rappresentata da tale Quota sull'intero capitale di Gruppo IPG Holding.

Soci di Gruppo IPG Holding	Valore nominale delle Quote	% del capitale di Gruppo IPG Holding
Sergio Erede	8.033,7	5,640%
Gruppo Ferrero S.p.A. (indirettamente controllata da S.I.L.P.A. S.r.l.) ("Gruppo Ferrero")	24.669,6	17,320%
MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")	34.537,4	24,247%
Luca Montipò	30.372,8	21,324%
Laura Montipò	8.716,0	6,119%
Leila Montipò	8.716,0	6,119%
<i>Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"</i>		
Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")	47.804,9	33,562%
Totale	Euro 142.437,500	100%

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse), oltre a quelli detenuti mediante Gruppo IPG Holding, eccezione fatta per **Luca Montipò**, titolare in proprio di n. 172.700 Azioni, pari allo 0,159% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse), neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per "Persone Correlate" ai Partecipanti s'intendono: (i) in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; (ii) in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllanti, controllati o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti. Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Controllo

Alla Data del Patto non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto derenga

singolarmente il controllo di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF. Alla Data del Patto IPG Holding esercita il controllo di fatto sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 TUIF.

5. Tipo e contenuto del Patto

Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e di Strumenti Finanziari IPG, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in **Interpump**, come meglio di seguito specificato.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e Strumenti Finanziari IPG

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si è obbligato a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità della rispettiva Quota, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a un *trust* del quale il Partecipante ovvero uno dei suoi eredi diretti sia uno dei beneficiari; (iv) in caso di trasferimenti *mortis causa* da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Nel caso previsto al punto (iv) il trasferendo dovrà trasmettere agli altri Partecipanti l'atto di adesione entro trenta giorni dalla acquisizione della Quota.

(2) Ciascun Partecipante si è obbligato, per l'intera durata del Patto, a non assumere a qualsivoglia titolo (e/o esercitare e/o convertire, a seconda dei casi), alcuna Azione o altro Strumento Finanziario IPG. Tali operazioni non potranno essere effettuate dai Partecipanti, e/o dalle rispettive Persone Correlate, neppure indirettamente. È fatta eccezione per **Luca Montipò** il quale potrà acquistare ulteriori Azioni (i) esercitando i diritti di opzione attribuiti nell'ambito di piani di *stock options* approvati dall'assemblea di **Interpump**, (ii) esercitando i diritti di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale di pertinenza delle Azioni acquistate secondo quanto previsto al precedente punto (i), purché per effetto di tali acquisti la partecipazione nel capitale sociale di **Interpump** complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non comporti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto secondo la normativa *pro tempore* vigente (di seguito, la "Soglia OPA").

(3) In deroga al divieto di cui al precedente punto (2), ciascun Partecipante potrà richiedere agli altri l'autorizzazione ad acquistare, esercitare o sottoscrivere, Strumenti Finanziari IPG. L'autorizzazione si intenderà negata ove entro sette giorni lavorativi dalla relativa richiesta, non consti il consenso scritto da parte di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale rappresentativo dalle Quote detenute da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante che intende acquistare, esercitare o sottoscrivere Strumenti Finanziari IPG. Tale consenso dovrà essere espresso da tutti i Partecipanti ove il prospettato acquisto comporti il superamento della Soglia OPA, ovvero comunque possa comportare l'obbligo di promuovere una offerta pubblica d'acquisto.

(4) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non assuma a qualsiasi titolo (e/o eserciti e/o converta, a seconda dei casi) Strumenti Finanziari IPG in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, la Soglia OPA, ovvero comunque non compia qualsiasi altra operazione che possa comportare l'obbligo di promuovere una offerta pubblica d'acquisto, tenuto conto anche (i) delle Azioni detenute in proprio da **Luca Montipò** di cui al precedente paragrafo 3; (ii) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da **Luca Montipò** in virtù dell'eccezione di cui al precedente punto (2); (iii) degli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti, a qualsivoglia titolo, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate, ai sensi del precedente punto (3).

(5) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato, per quanto di propria pertinenza (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding sottoscriva ulteriori Azioni esercitando gli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti a qualsiasi titolo, solo ove tale esercizio sia preventivamente autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

(6) I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la Soglia OPA. I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenere gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito. In caso di superamento della Soglia OPA, ove il Partecipante cui è riconducibile il superamento della medesima non si dichiara disponibile ad adottare le misure previste dalla normativa vigente idonee a non rendere applicabile l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto, gli Strumenti Finanziari IPG in eccedenza saranno venduti: (i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 26% del capitale sociale di Interpump; (ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti: (A) da **Luca Montipò**, quanto alle Azioni che gli stessi dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro, ai sensi del precedente punto (2); (B) dai Partecipanti che, anche indirettamente o per interposta persona, dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro Strumenti Finanziari IPG con il preventivo consenso scritto degli altri Partecipanti, ai sensi del precedente punto (3), con la precisazione che tali vendite dovranno essere effettuate in proporzione ai quantitativi di Azioni e/o Strumenti Finanziari IPG assunti da ciascun Partecipante.

(b) Organi amministrativi e di controllo di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, TUIF:

Consiglio di Amministrazione di Gruppo IPG Holding

Ciascun Partecipante si è impegnato a partecipare alle decisioni dei soci di

Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto sia composto da un numero di amministratori tale da consentire a ciascun Partecipante o Gruppo di Partecipanti di designare un consigliere.

Il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Montipò.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding, prima della scadenza del Patto, il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.

Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera Quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della Quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i predetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di **Interpump** designato come al successivo punto (2) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

Collegio Sindacale di Gruppo IPG Holding

Gruppo IPG Holding si avvale della facoltà di cui all'art. 2477 c.c. di non ricorrere alla nomina dell'organo di controllo né in forma collegiale, né in forma di sindaco unico, ma solo del revisore legale dei conti. I Partecipanti hanno convenuto che, qualora si rendesse necessario provvedere alla nomina o alla sostituzione di uno o più membri del collegio sindacale di Gruppo IPG Holding sarà necessario il consenso di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale.

Consiglio di Amministrazione di Interpump

(1) È principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato.

(2) I Partecipanti danno atto che alla Data del Patto, fanno parte consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) **Giovanni Maria Cavallini**, presidente; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) **Luca Montipò**, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo Mocchi, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Gruppo Ferrero.

I Partecipanti si sono impegnati a far sì che (i) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso dagli amministratori di Interpump designati da Gruppo IPG Holding: (A) in caso di dimissioni o cessione per altra causa del presidente **Giovanni Maria Cavallini**, di uno o più degli amministratori di **Interpump** menzionati alla precedente lettera, l'assemblea e il consiglio di amministrazione di **Interpump** nominino: (1) un amministratore in sua sostituzione designato di comune accordo tra i Partecipanti e (2) il presidente del consiglio di amministrazione di Interpump designato dalla Famiglia Montipò; (B) in caso di dimissioni o cessione per altra causa di uno o più degli amministratori di **Interpump** diversi da **Giovanni Maria Cavallini**, l'assemblea e il consiglio di amministrazione di **Interpump** nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche; (ii) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, facciano parte del consiglio di amministrazione di **Interpump** anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.

(3) In caso di rinuncia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di **Luca Montipò**, rispettivamente, la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.

6. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede, tra l'altro, i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Per il caso in cui il Patto venga rinnovato, ciascun Partecipante si è impegnato a fare in modo che in tale rinnovo sia previsto un reciproco impegno di ciascun Partecipante, al decurso del termine di durata di Gruppo IPG Holding stabilito dallo Statuto vigente (i.e. il 31 marzo 2016, salva eventuale proroga o riduzione del termine decisa dai soci con la maggioranza del 95% del capitale sociale), a: (i) compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all'art. 25, comma 2, dello Statuto di Gruppo IPG Holding vigente, nonché (ii) accertare che, in caso di mancato compimento di quanto sopra, una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma 4, dello Statuto vigente.

(2) Ciascun Partecipante si è impegnato a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga scelta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora Gruppo IPG Holding riceva un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore di almeno il 30% al maggiore tra: (i) la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevanti nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l'offerta; e (ii) il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto delle Azioni detenute.

7. Durata del Patto

L'efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla stipula, prevista entro il 15 novembre 2012, dell'atto di trasferimento, da parte dell'Ing. **Giovanni Maria Cavallini**, e della Sig.ra Beryle Lassussois (congiuntamente i "Signori Cavallini") ai Partecipanti, della quota detenuta nel capitale sociale di Gruppo IPG Holding dai Signori Cavallini stessi (la "Data di Avveramento della Condizione"). Qualora la Data di Avveramento della Condizione non intervenga ai predati termini entro il 30 novembre 2012, il Patto Parasociale si intenderà come non sottoscritto e perderà qualunque valore tra i Partecipanti. Il Patto ha una durata di tre anni a decorrere dal Data di Avveramento della Condizione ed è rinnovabile alla scadenza. I Partecipanti si sono impegnati a negoziare il rinnovo, o la proroga, almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata.

8. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso MPS per l'intera durata dello stesso.

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato comunicato a Interpump in data 9 novembre 2012, depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 8 novembre 2012 e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 8 novembre 2012.

12 novembre 2012